# STUDIO INTRA S.R.L.

Consulenza ed Assistenza Iva Comunitaria – Intrastat

### Ai clienti in indirizzo

Circolare n. 2 del 30/03/2016

# LA COMUNICAZIONE "BLACK LIST 2015"

Come noto, ai sensi dell'art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati "black list" individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908.

Va evidenziato che dal 2014, l'art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto "Semplificazioni", modificando il citato comma 1, ha:

- fissato ad € 10.000 complessivi annui (in luogo dei previgenti € 500 per operazione) il limite il cui superamento comporta l'obbligo di presentazione della comunicazione "black list";
- modificato la periodicità di **invio della comunicazione**, che è divenuta **annuale** (in luogo di quella mensile / trimestrale).

	Soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori "black list", le seguenti operazioni:	
SOGGETTI	cessioni di beni / prestazioni di servizi rese;	
OBBLIGATI E OPERAZIONI DA COMUNICARE	acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute.	
	Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E sono altresì obbligati alla comunicazione:	
	gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali;	
	le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;	
	• i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti.	
SOGGETTI ESONERATI	<ul> <li>Soggetti che adottano il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;</li> </ul>	
	<ul> <li>soggetti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015.</li> </ul>	
MOMENTO RILEVANTE PER LA PRESENTAZIONE	Nella citata Circolare n. 53/E l'Agenzia ha precisato che il momento rilevante per individuare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di annotazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie.  Per le importazioni, come chiarito nella Circolare 28.1.2011, n. 2/E (quesito	
	1.1), i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali.	

#### INDIVIDUAZIONE DELLE "SOGLIA" DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE

Come accennato, in base al D.Lgs. n. 175/2014 l'adempimento in esame va effettuato per le operazioni "il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000".

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E, ha precisato che il nuovo limite di € 10.000 va inteso non per singola operazione, ma che lo stesso

"... debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list".

Di conseguenza il nuovo limite va verificato con riferimento all'ammontare complessivo delle operazioni rese / ricevute intervenute con tutte le controparti "black list".

La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive / passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni / prestazioni rese / acquisti / prestazioni ricevute), bensì complessivamente.

Esempio 1 Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con 2 (A e B) soggetti "black list".

Tipologia operazione	Soggetto A	Soggetto B	Totale
Cessione di beni	2.000		2.000
Prestazioni di servizi rese	5.000		5.000
Acquisti di beni		6.000	6.000
Prestazioni di servizi ricevute		3.000	3.000
Totale	7.000	9.000	16.000

Considerato che la soglia di € 10.000 si riferisce a tutte le operazioni effettuate con operatori "black list", la comunicazione va presentata, posto che complessivamente (16.000) risulta superato detto limite.

Non rileva che con riferimento alla singola controparte il limite non sia superato.

Esempio 2 Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con un soggetto "black list".

Cessione di beni	2.000
Prestazioni di servizi rese	5.000
Acquisti di beni	8.000
Prestazioni di servizi ricevute	4.000
Totale	19.000

Considerato che la soglia di € 10.000 si riferisce all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate (19.000) la comunicazione va presentata.

Non rileva che l'ammontare di ciascuna delle 4 categorie di operazioni non superi il limite.

Al fine di verificare il superamento o meno della citata soglia risulta quindi opportuno monitorare tutte le operazioni intervenute con soggetti "black list", anche di ammontare minimale.

#### NOTE DI CREDITO

Per individuare il superamento o meno del limite di € 10.000 e quindi dell'obbligo di presentazione della comunicazione in esame **dovrebbero rilevare anche le note di credito** (così, ad esempio, in presenza di un importo complessivo pari a € 10.500 e di note di credito per € 1.000, la comunicazione non va presentata).

È opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisca se devono essere prese in considerazione anche le note di credito annotate nel 2015 relative ad anni precedenti.

#### INDIVIDUAZIONE DEGLI STATI "BLACK LIST"

L'obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati "di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 ... e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 ...".

Vanno pertanto considerati gli Stati / territori presenti nel seguente elenco risultante dalla combinazione delle liste contenute nei citati Decreti.

ELENCO PAESI / TERRITORI "BLACK LIST"						
Alderney	Filippine	Kenia (3)	Saint Kitts e Nevis			
Andorra	Gibilterra	Kiribati – ex Isole Gilbert	Salomone			
Angola (3)	Giamaica (3)	Libano	Samoa			
Anguilla	Mauritius	Liberia	Saint Lucia			
Antigua	Grenada	Liechtenstein	Saint Vincent e Grenadine			
Antille Olandesi	Guatemala	Lussemburgo (2)	San Marino (1)			
Aruba	Guernsey – Isole del Canale	Macao	Sant'Elena			
Bahamas	Herm – Isole del Canale	Maldive	Sark (Isole del Canale)			
Barhein	Hong Kong	Malesia	Seychelles			
Barbados	Isola di Man	Monaco	Singapore			
Barbuda	Isole Cayman	Montserrat	Svizzera			
Belize	Isole Cook	Nauru	Taiwan			
Bermuda	Isole Marshall	Niue	Tonga			
Brunei	Isole Turks e Caicos	Nuova Caledonia	Tuvalu (ex Isole Ellice)			
Costarica	Isole Vergini britanniche	Oman	Uruguay			
Dominica	Isole Vergini statunitensi	Panama	Vanuatu			
Ecuador	Jersey – Isole del Canale	Polinesia francese				
Emirati Arabi Uniti	Gibuti (ex Afar e Issas)	Portorico (3)				

Non è più considerato "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto

- (1) escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate dall'11.3.2014:
- (2) escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015;
- (3) escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015.

#### STUDIO INTRA S.R.L.

Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle **Filippine**, **Malesia**, **Singapore e Hong Kong**, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015, **la comunicazione** in esame **va comunque effettuata**, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99.

## COMUNICAZIONE "BLACK LIST", SPESOMETRO E MOD. INTRA

Anche a seguito dell'innalzamento del limite a € 10.000:

- dovrebbe essere ancora applicabile quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.11.2013, in base alle quali le operazioni "black list" comunicate utilizzando il quadro BL non vanno riportate nella comunicazione clienti-fornitori (spesometro).
  - Non vanno ricomprese in detta comunicazione anche quelle escluse dalla comunicazione "black list" per mancato superamento del nuovo limite (€ 10.000);
- per le operazioni effettuate con **Stati UE** "**black list**" (ad esempio, Monaco), oltre alla comunicazione in esame è necessario inviare **anche i modd. Intra**.

#### **REGIME SANZIONATORIO**

Come previsto dall'art. 1, comma 3, DL n. 40/2010, in caso di:

- omesso invio della comunicazione;
- comunicazione inviata con dati incompleti / non veritieri;

è applicabile la sanzione, elevata al doppio, di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 471/97.

Posto che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la Riforma del regime sanzionatorio, in vigore dall'1.1.2016, la sanzione va  $da \in 250$  a  $\in 2.000$  ai fini in esame la stessa è elevata  $da \in 500$  a  $\in 4.000$ 

In presenza delle condizioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il **ravvedimento operoso**.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

STUDIO INTRA S.R.L.